



**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE  
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI  
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Gambaro n. 47 – 28068 Romentino

Tel. 0321 869921 - Fax 0321 869950

P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail:

[protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it](mailto:protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it)

Spett.li

**NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. ONLUS**

[gare@pec.nuovassistenza.it](mailto:gare@pec.nuovassistenza.it)

**COOPERATIVA EQUIPE**

[coop.equipe@pec.confcooperative.it](mailto:coop.equipe@pec.confcooperative.it)

**COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS**

[cooperativastart@pec.it](mailto:cooperativastart@pec.it)

**PROMOZIONE LAVORO**

[gare-promolavoro@pec.net](mailto:gare-promolavoro@pec.net)

**CONSORZIO BLU SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE**

[consorzio.blu@pec.it](mailto:consorzio.blu@pec.it)

**IL MARGINE COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.**

[gare@pec.ilmargine.it](mailto:gare@pec.ilmargine.it)

**COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO**

[animazionevaldocco@pec.animazionevaldocco.it](mailto:animazionevaldocco@pec.animazionevaldocco.it)

**ALE.MAR COOP. SOCIALE ONLUS**

[ale.maronlus@legalmail.it](mailto:ale.maronlus@legalmail.it)

**COOP IL CIGNO**

[coop-ilcigno@legalmail.it](mailto:coop-ilcigno@legalmail.it)

**PROCEDURA NEGOZIATA** PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SUL TERRITORIO DEL CISA OVEST TICINO – TERRITORIO EX CISA 24. IL **PERIODO** dal **01.03.2022** al **31.08.2022**

**CIG: 9093523492**

Allegato “A” alla determinazione n. 38 del 07.02.2022

**LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA**

Con la presente si intende invitarVi alla procedura negoziata di cui all’oggetto, secondo quanto espresso dall’avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse ai fini della

partecipazione alla procedura per l'affidamento del "SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SUL TERRITORIO DEL CISA OVEST TICINO – TERRITORIO EX CISA 24".

Il Consorzio, in esecuzione alla deliberazione del C.d.A. n. 11/2022 e alla determinazione del Responsabile del servizio n. 38 del 07.02.2022 ha avviato il procedimento per l'affidamento del "SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SUL TERRITORIO DEL CISA OVEST TICINO – TERRITORIO EX CISA 24", mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, (titolo I, art. 1 del d.lgs. 76/2020 e ss.mm.ii e art. 36, comma 2, lettera b) del d. lgs. 50/2016) e ai sensi dell'art. 63 Codice dei Contratti, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Con determinazione n. 38 del 07.02.2022 di presa d'atto delle richieste pervenute, si è provveduto a prendere visione delle manifestazioni d'interesse pervenute e ad avviare la procedura di gara, ai sensi dell'art. 11 del Codice.

#### **ART. 1 ENTE APPALTANTE**

C.I.S.A. OVEST TICINO – Via B. Gambaro, 47 – 28068 Romentino (NO) Tel. 0321-869921 Fax 0321-869950

– e-mail: [protocollo@cisaovesticino.it](mailto:protocollo@cisaovesticino.it) – pec: [protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it](mailto:protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it)

Codice fiscale/ Partita Iva: 01622460036 - Sito internet: [www.cisaovesticino.it](http://www.cisaovesticino.it)

RUP: Dott.ssa Valentina Bertone - Tel. 0321-838911 - e-mail: [valentina.bertone@cisaromentino.it](mailto:valentina.bertone@cisaromentino.it)

#### **ART. 2 COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

#### **ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto la gestione delle prestazioni di servizi di Assistenza Domiciliare a favore di anziani, disabili, minori e persone o nuclei familiari in difficoltà, residenti sul territorio dei Comuni facenti parte dell'ex CISA24; le prestazioni oggetto del presente affidamento sono previste nell'ambito degli obiettivi previsti dalla L.R. 62/95, come modificata ed integrata dalla legge regionale 1/2004 recante norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento.

Il servizio di assistenza domiciliare del Consorzio si articola in interventi diretti a persone in situazione di disagio o di parziale o totale non autosufficienza o non in grado, anche temporaneamente, di garantirsi il soddisfacimento delle esigenze personali, domestiche e relazionali, con lo scopo di salvaguardare l'autonomia degli individui e la loro permanenza nel proprio nucleo familiare o nella propria residenza, e evitare i ricoveri ospedalieri impropri derivanti da bisogni assistenziali.

- Periodo di svolgimento dal **01.03.2022 al 31.08.2022** dal lunedì al venerdì (eventualmente anche il sabato) da concordare con il responsabile di servizio.

- Le modalità sono meglio indicate nel Capitolato allegato

#### **ART. 4 IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO**

L'importo a base di gara, al netto di IVA, è pari ad € 108.000,00. Non sono previsti oneri per la sicurezza, né oneri per rischi interferenziali.

Detto valore è stato stimato con riferimento ad un monte ore di 4.500, per il periodo dal 1 marzo 2022 al 31 agosto 2022, comprensivo di circa km. 15.000 per l'espletamento del servizio tramite autovetture, calcolato ad un costo orario di un C2 da CCNL Coop Sociali, € 24,00, oltre IVA, compresi costi di gestione e utile di impresa.

Alla scadenza contrattuale, l'appalto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, alle stesse condizioni in essere al momento della richiesta di proroga presentata dall'Amministrazione Consortile, ai sensi dell'art. 106 comma 11.

#### **ART. 5 PROCEDURA DI GARA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara previa indagine di mercato pubblicata sul sito consortile mediante Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Ai concorrenti, in considerazione della pubblicazione dell'avviso pubblico, sarà affidato un termine di presentazione delle offerte pari a 14 giorni, pertanto, le offerte dovranno pervenire al protocollo dell'Ente, secondo le modalità e i termini di seguito specificati, entro il **21 febbraio 2022 ore 9.30**.

#### **ART. 6 DOCUMENTAZIONE DI GARA**

A tutti i concorrenti che hanno manifestato interesse è stata data la possibilità di partecipare e troveranno in allegato alla presente lettera di invito, tutta la documentazione necessaria a partecipare alla procedura di gara.

#### **ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

## **ART 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, iscrizione nel registro o albo delle società cooperative, oppure (se ricorre) iscrizione all'Anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997 per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### **8.1 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

**a)** Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili di € 300.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto al fine di selezionare operatori economici che abbiano maturato negli ultimi tre esercizi finanziari una esperienza imprenditoriale minima, sufficientemente remunerativa e costante nel tempo.

**b)** Fatturato specifico € 100.000,00 IVA esclusa annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili. Il settore di attività è: servizi di assistenza domiciliare identici o similari a quelli descritti nel capitolato speciale d' appalto.

La comprova del requisito può essere fornita tramite autocertificazione ai sensi del D.P.R. 44/2000. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico richiesto, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

### **8.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

Il concorrente deve aver eseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari, antecedenti la data del bando di gara, servizi di assistenza domiciliare, identici o simili a quelli descritti nel capitolato speciale di gara, a favore di enti pubblici e/o privati, per un importo complessivo nel triennio non inferiore ad € 300.000,00 – IVA esclusa.

La comprova del requisito può essere fornita tramite autocertificazione ai sensi del D.P.R. 44/2000.

### **8.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

Una idonea referenza bancaria rilasciata da istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che riferiscano sulla qualità dei rapporti in atto con l'operatore economico, ed in particolare sulla correttezza e puntualità dell'operatore nell'adempimento degli impegni assunti con gli Istituti interpellati; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, l'operatore può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 86 comma 4 del Codice.

### **8.4 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3

deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

### **8.5 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2,lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

### **ART. 9 - AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove

dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

#### **ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

- 1) Una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 1% del prezzo base dell'appalto, cioè € 2.160,00, salvo quanto previsto all'art. 93 del Codice.
- 2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 16 alla "Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018 – Serie generale;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;  
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

#### **ART. 11 - MODALITA' DI ESPERIMENTO DELLA GARA**

La procedura di aggiudicazione si svolge attraverso la comparazione della documentazione pervenuta all'Ente nei termini e nel rispetto delle modalità sopra indicati.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le seguenti modalità:

- A)** una busta contenente la "Documentazione amministrativa" che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla gara;
- B)** una busta contenente l'"Offerta tecnica";
- C)** una busta contenente l'"Offerta economica".

Tutta la documentazione relativa alla gara, dovrà essere firmata dal legale rappresentante e inviata seguendo le regole di svolgimento della gara.

Non saranno accettati documenti e/o offerte presentate in maniera difforme da quelle previste dalla lettera d'invito.

I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura devono far pervenire l'offerta e i documenti tramite raccomandata A/R o con consegna a mano o tramite corriere al seguente indirizzo: C.I.S.A. OVEST TICINO – Via B. Gambaro, 47 – 28068 Romentino (NO) entro il **21 febbraio 2022 ore 10.00**.

Le offerte pervenute oltre detto termine, non saranno ammesse alla procedura di gara.

Tutte le richieste di informazioni o chiarimenti, dovranno essere formulate per iscritto all'indirizzo pec dell'ente: [protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it](mailto:protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it) e saranno pubblicate sul sito del Consorzio intercomunale per la gestione dei servizi socio assistenziali dell'Ovest Ticino: [www.cisaovesticino.it](http://www.cisaovesticino.it).

**Saranno ammessi quesiti sino al 17 febbraio 2022.**

\*\*\*\*\*

Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, condizionate o alternative. Verranno



escluse le offerte pervenute oltre il termine ultimo di presentazione.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compresa la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere firmate, a pena di esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative potranno essere redatte sui modelli messi a disposizione, tra l'altro, all'indirizzo [www.cisaovesticino.it](http://www.cisaovesticino.it).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

L'invio dell'offerta è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente.

\*\*\*\*\*

#### **CONTENUTO DELLA "BUSTA A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure copia della visura camerale del concorrente da cui risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura.

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato A contenente tutte le informazioni e dichiarazioni necessarie.

L'istanza di ammissione alla gara, dovrà essere compilata in tutti i suoi campi e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico e corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Se la dichiarazione è sottoscritta da un procuratore della concorrente va allegata anche la relativa procura.

Se l'istanza è presentata su supporto diverso dal modulo predisposto dalla Stazione appaltante, dovrà contenere tutte le dichiarazioni previste in maniera da risultare identica al modulo stesso e completo di ogni indicazione richiesta.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o consorzio ordinario da costituirsi l'istanza di ammissione deve essere resa da parte di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento da costituirsi nel ruolo di mandanti o costituenti il consorzio, compilando da parte di ciascuna di esse un distinto modello (allegato A1).

Alle suddette istanze di partecipazione devono essere, inoltre, allegata la dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo e/o consorzio, sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il Consorzio (allegato A2).

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o consorzio già costituiti all'istanza di ammissione, presentata da parte dell'impresa capogruppo o del consorzio stesso utilizzando il modello allegato A), deve essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria o atto costitutivo del consorzio da cui risulti l'indicazione dell'impresa consorziata con funzioni di capogruppo;

Inoltre deve essere inviato anche il modello A1 redatto da parte delle imprese/cooperative che fanno parte del raggruppamento d'impresa già costituito, nonché, in caso di consorzio già costituito, il modello A1 deve essere compilato da ogni impresa consorziata, unitamente a copia fotostatica ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 della certificazione di qualità e delle altre eventuali certificazioni necessarie per poter usufruire della riduzione dell'importo della cauzione provvisoria.

\*\*\*\*\*

#### **CONTENUTO DELLA "BUSTA B" – OFFERTA TECNICA**

La busta B dovrà contenere una relazione descrittiva di massimo 6 pagine, con dimensione del carattere almeno 10, con le modalità e caratteristiche del progetto di gestione del servizio di assistenza domiciliare.

La Commissione Consortile procederà alla valutazione degli elementi tecnico-qualitativi, seguendo i criteri sotto indicati.

Le componenti tecnico-qualitative dell'offerta (punteggio massimo di 70/100) sono individuate nei seguenti elementi, ai quali sono attribuiti i rispettivi punteggi massimi in base agli elementi di valutazione di seguito individuati:

- la relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra:
  - a) **Esperienza di servizio - max punti 30:** il punteggio sarà suddiviso tra il curriculum comprovante l'esperienza e la passata attività della Ditta presso Comuni/Consorzi; inoltre, sarà assegnato un punto per ogni Ente presso il quale la Ditta presta o ha prestato servizio negli ultimi 5 anni dalla data del bando di gara (per almeno 6 mesi continuativi a servizio). Non verranno prese in considerazione le attività per le quali sia intervenuta interruzione del servizio o risoluzione del contratto per inadempimenti della Ditta. Sono altresì esclusi i servizi di assistenza prestati presso strutture residenziali.
  - b) **Gestione complessiva del servizio - max punti 40 - così suddivisi:**
    1. gestione complessiva del servizio: da 0 a 10 punti;
    2. progetto d'intervento: proposta operativa da 0 a 30 punti.  
 Il progetto deve essere sviluppato sulla base delle seguenti dimensioni:
      - 2a) metodologia di approccio e lavoro con l'utente e la sua famiglia ove presente (max punti 6);
      - 2b) strategie per l'attivazione delle risorse personali dell'utente (max punti 5);
      - 2c) strategie per il coinvolgimento del nucleo familiare con la finalità di far riconoscere alla stesso i propri compiti e responsabilità nei confronti dell'utente (max punti 5);
      - 2d) aspetti migliorativi ed innovativi del servizio (altre caratteristiche, diverse da quelle precedenti, che evidenziano particolari aspetti migliorativi e /o innovativi (max punti 8);
      - 2e) impegno al riassorbimento del personale già impiegato ed eventuali migliorie rispetto al CCNL di riferimento (max punti 6).

L'aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che avrà totalizzato il più alto punteggio complessivo, ottenuto sommando i punteggi parziali espressi dalla commissione. I punteggi relativi ai parametri di

qualità del servizio verranno attribuiti ad insindacabile giudizio della commissione sulla base delle indicazioni contenute nell'offerta presentata.

#### METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "PUNTEGGIO" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

Il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione è il seguente:

Coefficiente	Criterio motivazionale
0,0	Assente — Completamente negativo
0,1	Quasi del tutto assente — Quasi completamente negativo
0,2	Negativo
0,3	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente
0,5	Appena insufficiente
0,6	Sufficiente
0,7	Discreto
0,8	Buono
0,9	Ottimo
1,0	Eccellente

La commissione dichiarerà non ammissibili le offerte che non avranno conseguito un punteggio riferito alla scheda di valutazione dell'offerta tecnico-qualitativa di almeno 42 punti su 70.

\*\*\*\*\*

#### CONTENUTO DELLA "BUSTA C" – OFFERTA ECONOMICA

Per la valutazione dell'offerta economica si procederà secondo il seguente criterio: nessun punteggio sarà attribuito al concorrente che non presenta alcun ribasso. Il punteggio per le altre imprese verrà attribuito in dipendenza dell'offerta più bassa, secondo la seguente formula (prezzo minimo):

$$PEa = P_{E_{max}} \times \frac{P_{min}}{P_{oa}}$$

Legenda:

PEa= punteggio spettante al concorrente

PEmax = punteggio massimo attribuibile= 30 punti

Pmin = prezzo minimo offerto

Poa= prezzo offerto dal concorrente

L'offerta economica verrà aperta dopo l'attribuzione del punteggio tecnico.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di un'unica offerta, purché essa sia ritenuta vantaggiosa per l'Amministrazione. Resta salva la facoltà dell'Ente di non procedere all'assegnazione qualora la commissione giudicatrice esprima parere negativo in merito all'esistenza di requisiti soddisfacenti.

L'appalto sarà aggiudicato da un'apposita Commissione, composta da personale dell'Amministrazione consortile alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. A parità di punteggio sarà preferita la Ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore per l'offerta

tecnica ed economica.

In caso di ulteriore parità di punteggio, le ditte concorrenti verranno invitate a presentare una offerta migliorativa. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

#### **ART. 12 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:**

##### **APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **lunedì 21 febbraio alle ore 9.30** presso la sede del Consorzio e vi potranno assistere i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate, oppure persone munite di specifica delega.

La Commissione di Gara procederà, nella prima seduta pubblica a verificare e controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata, a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte e ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante procede alla verifica delle dichiarazioni trasmesse in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

##### **COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

\*\*\*\*\*

##### **APERTURA DELLE BUSTE B E C –VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione di gara procederà ad ammettere alle fasi successive i concorrenti, comunicando in seduta pubblica e sul profilo web dell'Ente, i soggetti ammessi alle fasi successive.

La commissione, in seduta segreta, procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche, all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nella presente lettera di invito.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e ad attribuire i relativi punteggi ai concorrenti, dati dalla sommatoria dell'offerta tecnica ed economica e alla redazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso di ulteriore pareggio le ditte concorrenti saranno invitate a presentare un'offerta migliorativa. Qualora la Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica e procede alla verifica degli elementi utili a meglio definire

l'anomalia, secondo i dettami del Codice dei contratti.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del Codice dei contratti.

### **ART. 13 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo classificato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis e 89 e dall'art. 92, comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da

calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

#### **ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria sarà assegnato al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il committente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, il committente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà del committente invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **ART. 15 – RISPETTO NORMATIVA ANTIMAFIA– TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E PATTO INTEGRITA'**

L'I.A. prende atto che la validità e l'efficacia del presente disciplinare è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, incluse le disposizioni di cui alla L. 136/2010 relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s. m. i.

In particolare, l'I.A. garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'I.A. si impegna a comunicare immediatamente al Consorzio, pena la risoluzione di diritto del contratto, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi. Il Consorzio si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.

Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente primo comma nell'arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà del Consorzio di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 190/2012 ed in esecuzione al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024 del C.I.S.A. Ovest Ticino l'appaltatore è tenuto all'osservanza degli obblighi e delle regole di comportamento definite nel "Patto d'integrità in materia di contratti pubblici" approvato con determinazione n. 57 del 10/10/2019. La violazione degli obblighi di cui al Patto d'integrità sopra richiamato costituisce causa di risoluzione del contratto."

#### **ART. 16 - SUBAPPALTO**

Non è ammesso subappalto (1 c. art 105 D. Lgs. 50/2016).

#### **ART. 17 - SOPRALLUOGO**

Non è previsto il sopralluogo.

#### **ART. 18 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136, come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito nella L. n. 217/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

#### **ART. 19 - RESPONSABILITA'**

Per tutta la durata del contratto, il Soggetto Aggiudicatario:

- resta unico responsabile verso l'Ente della realizzazione ed organizzazione dei servizi affidati, con divieto di cessione totale o parziale a terzi delle relative responsabilità contrattuali;
- solleva l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi in conseguenza dell'esercizio delle attività svolte da suoi dipendenti e collaboratori, o da eventuale personale volontario nonché ogni altra persona presente anche occasionalmente.

Il Consorzio rimarrà comunque estraneo ad ogni rapporto giuridico e di fatto intercorrente tra il Soggetto Aggiudicatario ed i terzi a qualsiasi titolo, con obbligo a carico del Soggetto Affidatario di manlevare e tenere integralmente indenne l'Ente da qualsiasi pretesa e/o richiesta di terzi.

#### **ART. 20 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia sarà competente in modo esclusivo il Foro di Novara.

#### **ART. 21 - ULTERIORI DISPOSIZIONI**

L'Ente Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione per ragioni di pubblico interesse, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. E' facoltà dell'Ente Appaltante, in ogni caso, comunicare e richiedere documenti ed informazioni attraverso richieste pec. Ai fini di garantire l'interesse pubblico e considerata l'urgenza, l'Ente appaltante si riserva la possibilità di richiedere l'esecuzione dell'attività già in sede di aggiudicazione provvisoria, previa comprova di tutti i requisiti. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

#### **ART. 22 - INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016.**

Il Titolare del trattamento di dati personali è il C.I.S.A. OVEST TICINO con sede in Via B. Gambaro, 47 – 28068 Romentino (NO), nella persona del suo Legale Rappresentante ([protocollo@cisaovesticino.it](mailto:protocollo@cisaovesticino.it)).  
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. Stefano Bignoli, che può essere contattato via e-mail: [stefano.bignoli@t-solo.it](mailto:stefano.bignoli@t-solo.it)

Le finalità del trattamento attengono al corretto svolgimento della procedura di gara e all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale in caso di aggiudicazione della gara.

I dati personali raccolti verranno trattati dal Consorzio per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione ai procedimenti di competenza dei Responsabili di Servizio.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento.

Il trattamento dei dati avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.

Potranno venire a conoscenza dei dati personali trattati i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati e pubblicati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.

All'interessato sono riconosciuti i diritti previsti dalla legge e, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima.

Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati RPD i cui contatti sono disponibili sul sito istituzionale alla voce "Privacy".

#### **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:**

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per informazioni attinenti al presente procedimento gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento: Bertone Valentina.

Dott.ssa Valentina Bertone

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/1993*